

TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA  
SEZIONE XI CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Monocratico dott.ssa Manuela Casella  
ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel procedimento, n. 3374/2016 R.G., promosso da:

██████████ nato a Kayes (Mali) il ██████.97, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ballerini del foro di Genova ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Genova per il riconoscimento della protezione internazionale sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato, o, in subordine, per il riconoscimento della protezione sussidiaria, o, in estremo subordine per l'accertamento e la dichiarazione di sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, con conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino del Mali, ha proposto tempestiva impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale Ufficio Territoriale di Genova in data 19.1.16, notificatogli il 10.2.16, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del d. lgs. 1998 n. 286.

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento a suo favore della protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) o umanitaria.

All'udienza del 23.09.2016 è stato sentito il ricorrente con l'ausilio di un interprete in lingua francese ed il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso. E' stata prodotta documentazione relativa alla situazione politica in Mali e giurisprudenza di merito.

Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal suo Paese il 01.01.2014 in quanto, rimasto orfano di entrambi i genitori, dopo la loro morte era andato a vivere da uno zio, a Douansan, piccolo villaggio non riportato nelle mappe geografiche del Mali, che nel verbale di audizione dinanzi alla Commissione risulta indicato come vicino a Kayes (nella parte meridionale del Mali), mentre nell'audizione giudiziale è stato precisato essere collocato vicino Kidal (nella parte settentrionale del Mali). Alla morte dello zio avvenuta nel 2013, sua zia, che temeva che egli trasmettesse a suo figlio sedicenne la stessa malattia (non precisata) che aveva causato il decesso dei suoi genitori, lo cacciò di casa. Rimasto solo e spaventato dal pericolo di essere catturato da gruppi di jadhisti



presenti nel suo villaggio, che prendevano i bambini per farne dei combattenti,, il ricorrente (che all'epoca dei fatti non aveva ancora 16 anni), ha deciso di partire ed è andato in Algeria e quindi in Libia, viaggiando su un camion, senza pagare alcunchè. Dalla Libia ha poi raggiunto l'Italia il 23.7.2015.

Passando ai motivi della decisione si ritiene opportuno, come premessa, richiamare i principi generali in materia.

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE. L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...".

L' art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per



circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda” e che impongono una valutazione d’insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che “in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull’onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia” (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che “La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”.

Venendo al caso di specie, la Commissione territoriale ha respinto le richieste del ricorrente ritenendo che non ricorressero i presupposti previsti dal decreto legislativo 251/07 e che non fossero neppure apprezzabili eventuali gravi motivi di carattere umanitario.

Ad avviso del Giudicante le motivazioni della Commissione poste a base della sua decisione non sono condivisibili.

Questo giudicante, all’esito dell’audizione giudiziale, alla stregua dei parametri sopra sinteticamente tracciati, deve concludere che il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che lo stesso abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso. L’interessato infatti, oltre ad aver immediatamente presentato domanda di protezione internazionale, ha riferito la stessa versione dei fatti, sia in sede di audizione amministrativa che in sede di audizione giudiziale ed in particolare alla predetta udienza in Tribunale ha chiarito, in maniera plausibile, di non aver capito bene il traduttore perché questi parlava la lingua bambarà mischiata con il malinke mentre lui parla solo malinke; ha aggiunto di non aver fatto presente il problema alla Commissione perché all’inizio



l'interprete parlava solo malinke e quindi lo capiva, mentre nel corso dell'audizione ha iniziato a mischiare le due lingue. Occorre considerare, nel valutare il comportamento del ricorrente, che trattasi di persona che al momento della audizione in sede amministrativa aveva appena compiuto i 18 anni d'età e che è completamente analfabeta.

Il sig. ██████ ha voluto in primo luogo evidenziare di aver detto alla C.T. di essere nato nel villaggio di Kayes e di essersi trasferito a nove anni, dopo la morte del padre, da uno zio che viveva nel villaggio di Douansan, che è vicino a Kidal e non a Kayes come è stato riportato nel verbale. Ha precisato che Douansan è un piccolo villaggio ed è situato a nord, vicino alla frontiera algerina mentre Kayes è a Sud (la circostanza è del resto coerente con la via di fuga scelta dall'interessato, che, giovanissimo e senza soldi, si è recato dal Mali in Algeria).

Il sig. ██████ ha quindi proseguito il suo racconto dichiarando: "Voglio precisare anche le dichiarazioni rese alla fine del verbale: io avevo paura dei jihadisti perché hanno preso un mio amico e l'hanno rapito per andare a combattere. Adr il suo nome è ██████. Adr non so che fine ha fatto. Ciò è avvenuto alla morte di mio zio, lo avevano appena rapito e mia zia, una volta morto mio zio, mi ha buttato fuori di casa. Perciò sono scappato da lì e sono salito sul camion. Adr non avevo soldi adr non ho pagato il viaggio. Dal Mali sono arrivato in Algeria, lì mi hanno preso e mi hanno fatto iniziare a lavorare. Poi mi hanno portato in Libia per lavorare, ma una volta arrivato in Libia, al confine libico mi ha preso la polizia e con altre persone ci hanno portati in prigione. Lì ci hanno picchiato, anche io lo sono stato, tante persone sono morte. Il 22.7.2015 la polizia stessa ci ha scarcerato e messi su dei gommoni e mandati via e mi sono trovato in Italia il 23.7.2015.

Sono rimasto un giorno in Sicilia e poi sono stato trasferito a Genova il 25.7.2015".

Il racconto del sig. ██████ è parso a questo giudice del tutto attendibile e credibile e quindi le sue complessive dichiarazioni devono ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali di cui si può disporre.

Pur ritenendo il racconto credibile, deve escludersi che il ricorrente sia esposto ad un rischio di persecuzione personale e diretta "per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica" in quanto i fatti esposti non integrano certamente un persecuzione dovuta agli specifici motivi indicati dalla legge. La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato deve conseguentemente essere rigettata.

Sussistono invece i presupposti per la protezione sussidiaria prevista dall'art. 14, lettera c) del decreto legislativo succitato, ovvero una situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato interno così come identificata dalla Corte di Giustizia Europea nelle note sentenze Elgafaji del 17.2.2009 e Diakatè del 30.1.2014.

Invero, nel rapporto dell'UNHCR del 2014 è dato leggere che "Il 18 giugno 2013, il Governo del Mali, il "Movimento nazionale di liberazione dell'Azawad (MNLA)" e l'Alto Consiglio per la liberazione dell'Azawad hanno firmato un accordo preliminare di pace, a Ouagadougou in Burkina Faso, disponendo un immediato cessate il fuoco, il ritiro dell'esercito maliano, ed il graduale reinsediamento delle istituzioni governative nella regione di Kidal. Questa evoluzione della



situazione in Mali è stata accolta come un importante progresso nel dialogo politico tra i vari gruppi ribelli ed il governo”; ciò non di meno a tale accordo preliminare di pace non ha fatto seguito la stabilizzazione auspicata; il medesimo rapporto continua osservando che: “Tuttavia, bisogna rilevare che nonostante i ritorni spontanei nell’arco degli ultimi sei mesi verso la suddetta regione, in particolare verso le province di Timbuktu e Gao, la situazione nel Nord del Paese rimane instabile. Continuano, infatti, a registrarsi gravi incidenti e violazioni dei diritti umani, tra cui ritorsioni contro coloro che hanno fatto ritorno nel Paese e non solo. Numerosi attacchi testimoniano la perdurante esigenza di estrema vigilanza Molte c.d. “milizie di autodifesa”, costituite nel 2012 in opposizione ai gruppi armati separatisti e/o islamisti ed operanti al di fuori del sistema di sicurezza a controllo statale, sono tuttora attive nel Nord del Mali . E’ documentato che alcune di queste milizie hanno compiuto gravi violazioni di diritti umani. Inoltre, le condizioni socio-economiche in alcune aree del Nord del Mali non sono ancora state riportate alla situazione antecedente il conflitto. Infrastrutture ed accesso ai servizi primari sono ben lontani dall’essere ripristinati: questo determina la perdurante dipendenza della popolazione locale dagli aiuti umanitari. L’UNHCR, pertanto, ritiene che la situazione non consenta ancora rimpatri sostenibili in condizioni di sicurezza e dignità delle persone.. La situazione a Kidal e nei dintorni risulta particolarmente preoccupante, anche per la presenza di un’ampia pluralità di soggetti armati tra cui gli eserciti maliano e francese, i contingenti MINUSMA e le truppe MNLA. Quest’ultimo si trova confinato nelle proprie caserme ma non è disarmato. Nessun meccanismo che garantisca l’applicazione della legge è operativo in quest’area”.

Non appare superfluo sul punto riportare i più recenti aggiornamenti dell’UNHCR al maggio 2015 (cfr. <http://www.unhcr.it/news/i-combattimenti-nel-nord-del-mali-costringono-migliaia-di-persone-a-lasciare-le-loro-case>) ove si dà espressamente atto che: “Secondo le autorità del Mali, la ripresa dei combattimenti tra gruppi armati nelle aree di Gao, Mopti e Timbuktu del nord del paese, avvenuta nelle ultime quattro settimane, ha messo in fuga circa 57.000 persone. I nuovi sfollati vanno ad aggiungersi agli oltre 43.000 sfollati interni in tutto il paese che non hanno ancora fatto ritorno alle loro case da quando, nel 2012, è iniziato il conflitto tra le forze governative e vari gruppi ribelli. Il numero totale di sfollati interni (IDPs) in Mali ammonta attualmente a poco più di 100.000 persone, soprattutto nella parte settentrionale del paese. Il peggioramento delle condizioni di sicurezza ha luogo pochi giorni dopo la firma dell'accordo di pace di Algeri, firmato il 15 maggio a Bamako tra il governo e diversi gruppi armati. La regione di Timbuktu è la più colpita dai recenti movimenti di persone, con 53.196 nuovi sfollati registrati dalle autorità del Mali a partire dal 26 maggio. Inoltre, il governo ha anche segnalato lo spostamento di 2.350 persone nella regione di Gao e di 1.622 nella zona di Mopti. I team dell’UNHCR nel nord del Mali hanno riferito di alcuni nuovi sfollati che hanno raccontato di aver abbandonato i propri villaggi per paura della violenza o del reclutamento forzato da parte di gruppi armati. Le precarie condizioni di sicurezza ostacolano l'accesso degli operatori umanitari a tutte le aree colpite e la crescente insicurezza nella regione sta rendendo molto difficile portare protezione e assistenza ai nuovi sfollati. Il team dell’UNHCR a Timbuktu sta valutando i bisogni delle persone insieme ai partner dell’International Emergency and Development Aid Relief and Handicap International (IEDA). Un recente attacco sferrato nel villaggio di Tin Hamman nella regione di Gao è costato la vita a un operatore umanitario.



Le prime visite dell'UNHCR e dei suoi partner presenti nelle zone colpite mostrano che molte persone si sono spostate in luoghi considerati più sicuri intorno ai loro villaggi di origine, o nei villaggi vicini. Molti dormono all'aperto e alcuni alloggiano presso amici o parenti. Essi riferiscono che tra gli sfollati ci sono molte donne e bambini, che hanno urgente bisogno di riparo, acqua e cibo.

All'inizio di questa settimana, e nonostante la situazione difficile, l'Agenzia ha avviato la distribuzione di aiuti umanitari agli oltre 1.500 nuovi sfollati presenti a Goundam, che si trova 85 chilometri a ovest di Timbuktu. La distribuzione degli aiuti avviene con l'aiuto del partner dell'UNHCR Stop Sahel. L'Agenzia sta inoltre spostando generi di prima necessità nell'area di Timbuktu al fine di organizzare la futura distribuzione di set da cucina, sapone, zanzariere, coperte e teli di plastica a circa 12.000 nuovi sfollati a Gourma Rharous, approssimativamente 100 chilometri a est di Timbuktu. In aggiunta alle migrazioni forzate interne, un piccolo numero di rifugiati sta raggiungendo i paesi limitrofi a seguito delle recenti violenze. Da gennaio, circa 3.500 nuovi rifugiati sono arrivati nei paesi vicini. I team dell'UNHCR hanno registrato 258 nuovi arrivi dal Mali verso il Burkina Faso tra l'11 e il 28 maggio, mentre altri 236 maliani sono arrivati in Mauritania a partire dalla fine di aprile. In Niger, i team dell'Agenzia segnalano l'arrivo di 238 nuovi rifugiati dal Mali. Anche se i numeri sono ancora relativamente bassi, si tratta di uno sviluppo estremamente preoccupante dal momento che mostra quanto il conflitto civile in Mali stia minando la coesione sociale. I rifugiati in Niger provengono da un unico villaggio della regione di Gao, dove si sono verificati scontri tra diversi gruppi armati all'inizio di questo mese e alcuni civili sono rimasti uccisi. Di conseguenza, gli abitanti del villaggio sono fuggiti in Niger, ma non vogliono vivere in un campo in cui si accusano a vicenda di avere legami con gruppi armati contrapposti."

Anche il rapporto di Amnesty International (cfr. <http://www.rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/2016/Mali.pdf>) sul Mali segnala che, nonostante la firma dell'accordo di pace, "il conflitto armato interno ha perpetuato il clima di insicurezza". Il rapporto aggiunge che: "**a fine 2015, Kidal, una delle principali città del nord del paese, era ancora sotto il controllo dei gruppi armati.** A novembre, in seguito all'attacco al Radisson hotel, a Bamako, è stato dichiarato uno stato d'emergenza in tutto il paese; questo è stato esteso fino a marzo 2016. Sono continuati gli scontri tra gruppi armati, Minusma e forze governative, provocando almeno 250 vittime, di cui oltre 60 civili." Il rapporto segnala anche plurime violazioni da parte di gruppi armati presenti in Mali, nonché numerosi attentati terroristici.

Il nostro Ministero degli Affari Esteri segnala la difficile situazione in Mali evidenziando come "...Il Mali attraversa inoltre una delicata fase di stabilizzazione post-conflitto ed è teatro di una missione militare internazionale sotto egida ONU. Le Autorità maliane stanno gradualmente, e non senza difficoltà, reinsediandosi nei principali capoluoghi settentrionali (Mopti, Gao, Timbuctu), rimasti per oltre un anno sotto il controllo di gruppi armati legati al narco-traffico e al terrorismo islamista (gruppi che restano comunque tuttora attivi). Preoccupante rimane la situazione in alcuni centri del Nord, tra cui in particolare Mopti, Gao, Timbuctu, **Kidal** e Menaka", "tutto il Mali, compresa la capitale Bamako, è da considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni a nord della capitale" e che "alla luce dell'elevato rischio terroristico nel paese e del recente attacco alla base militare di Nampala nel centro del Mali (19.7.16) le Autorità hanno



decretato lo stato di emergenza fino al prossimo 31.3.2017” (vd l’estratto dal sito “viaggiare sicuri” del Ministero degli Affari Esteri prodotto in udienza dalla difesa del ricorrente, pubblicato il 2.8.16, valido al 20.9.16 ).

Si deve quindi ritenere che la presenza di conflitti armati nel paese di origine del ricorrente lo esporrebbero, nel caso di suo rientro, ad un concreto ed effettivo rischio per la sua vita e incolumità fisica.

Conseguentemente la domanda di protezione sussidiaria va accolta.

L’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria assorbe e rende ininfluyente l’esame dell’ulteriore richiesta di protezione umanitaria, formulata in via gradata.

In considerazione della natura della lite e della complessità degli accertamenti sottesi le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

in accoglimento del ricorso riconosce a [REDACTED] nato a Kayes (Mali) il [REDACTED].1997 la protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria ;

dichiara irripetibili le spese di lite;

dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al ricorrente e al Ministero dell’interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Genova e al Pubblico Ministero.

Così deciso in Genova il 26 settembre 2016.

IL GIUDICE

( dott.ssa Manuela Casella)

